

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.10.092/6.939

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL MONDO DI LALLA APS - ETS".

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

L'associazione retta dal presente statuto è denominata

"IL MONDO DI LALLA APS - ETS".

L'associazione costituita ai sensi del D.lgs 117/2017 e del D.lgs 105/2018 e della normativa civilistica in materia, nella forma di Associazione di Promozione Sociale, assume nella propria denominazione gli acronimi "APS" e "ETS" e si impegna a farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Napoli (NA), alla via Aniello Falcone n.388.

Successive variazioni nell'ambito del Comune di Napoli saranno consentite su delibera del Consiglio Direttivo.

Con deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite ovunque sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - ATTIVITA' E OGGETTO

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere ed esercitare, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, riconducibili alle lettere a), b), d), e), f), h), i), k), l), m), t) e u). L'associazione intende svolgere dette attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di migliorare la qualità di vita dei bambini che si trovano in condizione di svantaggio economico e sociale, con riferimento anche alle collettività estere nel nostro territorio. Persegue le proprie finalità senza distinzione di razza, nazionalità, cultura, religione, sesso, condizione sociale e politica.

Questi obiettivi verranno realizzati attraverso la realizzazione di attività rientranti nei seguenti settori, così come elencati nel summenzionato art. 5:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-



si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; =====

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni; =====

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; =====

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; =====

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. =====

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di bambini e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: =====

- offrire il proprio contributo e la propria fattiva opera nell'ambito sia della cooperazione nazionale che internazionale con l'intento di provvedere attraverso servizi scolastici, di istruzione, formazione, ludici, di assistenza sanitaria al miglioramento delle condizioni e della qualità della vita generale ed in particolare di neonati, bambini e adolescenti che si trovano in stato di difficoltà, promuovendo e garantendo inoltre il diritto dei minori ad avere una famiglia; =====

- individuare progetti nazionali e internazionali al fine di dar vita e/o supportare complessi scolastici e/o asili, ambulatoriali, ospedalieri che forniscano prestazioni sanitarie, formative e/o qualsiasi altro tipo di assistenza sociale e ludica; =====

- sostenere le attività di ricerca medico-scientifica, di istruzione, formazione nei diversi ambiti, favorendo tutte le

iniziative ed i programmi, connessi e attinenti la solidarietà sociale; =====

- organizzare attività e serate di testimonianza, sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso mostre fotografiche, concerti, documentari autoprodotti e non, teatro, eventi sportivi e altri eventi in genere; =====

- donare un sorriso ai bambini che vivono in situazioni di grave povertà, disagio, guerra, abbandono e sfruttamento, attraverso attività ricreative, ludiche, sportive e musicali; =

- promuovere forme di raccordo e collaborazione con soggetti italiani e stranieri, religiosi, laici, pubblici e privati, anche in vista di possibile gestione associata o del supporto finanziario di risorse umane nella gestione di servizi e presidi ospedalieri, scuole, asili, centri di accoglienza e assistenza, teatri e centri di intrattenimento per bambini; =

- sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'associazione; =====

- promuovere mediante convegni, serate missionarie, conferenze, corsi di formazione, seminari scientifici e pubblicazioni la crescita della cultura dell'assistenza verso i bambini più deboli e bisognosi; =====

- incentivare la creazione e/o il sostegno di scuole per bambini di musica, centri teatrali e associazioni sportive promuovendo eventi e borse di studio rivolte ai bambini meritevoli, nonché, all'acquisto di apparecchiature tecniche, software e materiali didattici; =====

- promuovere l'attività di volontariato al fine di offrire sostegno a tutti gli utenti delle strutture edificate e supportate; =====

- sostenere l'avvio e/o il mantenimento di case-famiglia sul territorio nazionale; =====

- svolgere attività culturali atte a sensibilizzare l'opinione pubblica, operatori sociali e autorità al rispetto e difesa dei minori organizzando corsi di formazione, allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali; =====

- promuovere qualunque altra attività o iniziativa al fine umanitario a favore dei bambini più deboli e bisognosi. =====

L'Associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, avvalersi di finanziamenti e contributi sia a livello nazionale che internazionale e potrà avvalersi di piattaforme di *crowdfunding* per la raccolta dei fondi che saranno destinati alla realizzazione di specifiche attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere. Potrà avvalersi, altresì, di tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa in materia. =====

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opererà nell'ambito della progettazione sociale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e *fundraiser* a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'ero-



gazione di fondi. =====
Potrà inoltre collegarsi ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attive nell'ambito dell'inclusione sociale e della promozione e valorizzazione di arte, cultura, sport e formazione rivolta a persone con disagio fisico, sociale, socio-economico e psico-fisico, nonché minori e adolescenti a rischio di emarginazione sociale. Potrà, inoltre, essere affiancata da enti di varia natura ed associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario. =====
Ove possibile l'associazione favorisce la creazione e lo sviluppo di cooperative sociali ai sensi della l. 381 del 1991 sostenendole e collaborando con le stesse. =====
Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, è in ogni caso consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 dello stesso provvedimento, e che avranno comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. =====
Inoltre, potrà porre in essere a norma dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, iniziative ed attività per la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva. =====

===== ART. 4 - DURATA =====

L'Associazione è costituita a tempo illimitato. =====

===== ART. 5 - ASSOCIATI, CATEGORIE E LORO AMMISSIONE =====

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione dovrà essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di cui all'oggetto associativo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. =====

Se il numero degli associati diviene inferiore a quello di cui sopra, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. =====

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. =====

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnino per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammis-

sione. =====

Gli Associati possono essere: =====

- Ordinari, =====
- Fondatori, =====
- Sostenitori, =====
- Onorari =====
- Volontari. =====

GLI ASSOCIATI ORDINARI =====

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso di comprovati requisiti professionali ed esperienziali, possano contribuire, in coerenza con l'oggetto previsto dal presente statuto alla crescita dell'associazione. Gli aspiranti associati condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono prendere parte alle attività sociali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali; compatibilmente con il loro stato soggettivo. =====

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il mancato e/o ritardato pagamento della quota associativa costituisce motivo di esclusione dell'associato. =====

Coloro che intendano essere ammessi come associati dovranno presentare apposita domanda contenente: =====

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo); =====
- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
- impegno a versare la quota sociale che sarà stabilita con apposita delibera. =====

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. =====

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e, in assenza di opposizione, sono effettive trascorsi 15 (quindici) giorni da tale comunicazione. =====

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso relativamente al pagamento della quota associativa da versarsi entro il 30 (trenta) gennaio di ogni anno, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera raccomandata o pec al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'espul-



sione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile. =====

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. =====

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. =====

Più in particolare l'ammissione ad associato e la perdita della qualità di associato potrà avvenire secondo le norme di un regolamento interno eventualmente approvato dall'assemblea degli associati e redatto secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta nel rispetto del disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 117 del 2017. =====

In ogni caso possono essere ammessi all'Associazione le persone che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età con domanda da inoltrare al Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017, la deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. =====

La qualità di associato non può essere trasmessa a terzi e non è trasmissibile mortis causa. =====

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. =====

GLI ASSOCIATI FONDATORI =====

Sono coloro che costituiscono l'associazione, così come indicato nell'Atto Costitutivo. Questi godono degli stessi diritti degli associati ordinari e sono tenuti ad ottemperare agli stessi obblighi. =====

GLI ASSOCIATI ONORARI =====

Possono essere ammessi come associati onorari, coloro a cui l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Gli associati onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche. La qualifica di associato onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque associato, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari devono accettare per iscritto la proposta di tale riconoscimento.

Il ruolo degli associati onorari non è incompatibile con quella di soci ordinari o componenti dell'Organo direttivo dell'Associazione, su delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione. =====

GLI ASSOCIATI SOSTENITORI =====

Possono essere ammessi come associati sostenitori, persone fisiche, altri Ente di Terzo settore, che per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie intendano contribuire, economicamente all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'associazione. =====

Gli associati sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale ed avranno diritto di partecipare ai lavori assembleari senza però avere diritto al voto. ==

La qualifica di associati sostenitori è attribuita dal Consiglio direttivo dell'Associazione, sulla base dei comprovati meriti che verranno riconosciuti agli aspiranti associati sostenitori. Ad essi non possono essere attribuite cariche sociali. =====

GLI ASSOCIATI VOLONTARI =====

L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. =====

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. =====

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività del volontario è gratuita e non può essere retribuita in alcun modo. =====

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili. L'assemblea delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Nessun rimborso potrà essere erogato alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. =====

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. =====



Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di soggetti volontari, la medesima sarà tenuta alla stipulazione di una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017. Possono essere ammessi come associati volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore dell'associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, coerentemente con le leggi e i regolamenti in materia. =====

Coloro che intendano essere ammessi come associati volontari dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda contenente: =====

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo); =====

- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per l'associazione. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio Direttivo, che provvede all'annotazione nel libro degli associati. =====

L'Associato volontario potrà recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dall'associazione medesima nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto associativo. =

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. =====

Un regolamento interno potrà regolare i rapporti tra i soci volontari e l'Associazione. L'associazione potrà avvalersi, fermo restando l'esistenza dei requisiti necessari richiesti, di volontari del servizio civile universale (ai sensi del D.lgs n. 40 del 2017 e D.lgs n. 43 del 2018). =====

===== ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI =====

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. =====

Tutti i soci hanno diritto di: =====

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; =====

- usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione, gratuitamente o a fronte del versamento di contributi economici; =====

- partecipare a tutte le iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione, sia a titolo gratuito che a fronte del versamento di un contributo; =====

- essere tesserati, se il regolamento interno lo prevede; ==

- essere inseriti nella mailing list dell'Associazione; =====

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; =====

- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. =====

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di rispettare l'eventuale regolamento interno. Essi sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale. Essi svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. =====

Ai sensi dell'art. 33 comma primo del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. =====

===== ART. 7 - ASSICURAZIONE ASSOCIATIVA =====

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. =====

===== ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Sono organi dell'associazione: =====

a) l'Assemblea degli associati; =====

b) il Consiglio Direttivo e al suo interno: =====

- Presidente; =====

- Vice Presidente; =====

- Tesoriere; =====

- Segretario; =====

- Comitato Esecutivo. =====

c) l'organo di controllo; =====

d) il revisore legale dei conti. =====

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. =====

===== ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI =====

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione e può essere ordinaria e straordinaria. =====

E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo presidente. =====

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo 3 (tre) deleghe. =====

Ogni associato ha diritto ad un voto. =====

Gli Enti di Terzo Settore associati avranno diritto ad un voto, espresso da un rappresentante da loro designato. =====

Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da al-



meno un mese nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa =====

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione come teleconferenza o video/audio conferenza, a condizione che: =====

- tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dal consiglio direttivo; =====

- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi; =====

- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto delle discussioni; =====

- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. =====

Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe. =====

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario eventualmente nominato, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. =====

I verbali delle delibere assembleari, saranno trascritte nel libro dei verbali e conservati presso la sede dell'Associazione. Gli associati potranno in qualsiasi momento consultarli o chiederne copia, cartacea o telematica. =====

===== ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto, preventivo. =====

L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno il 20% (venti per cento) degli associati in regola con i contributi sociali. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, l'assemblea può essere convocata, con le modalità di cui in seguito, dagli associati che l'hanno richiesta. =====

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicato sul sito istituzionale internet dell'associazione, ovvero a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare. =====

===== ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA =====

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-

vocazione con la presenza, in proprio o per delega, di più della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti. =====

L'assemblea ordinaria: =====

- a) elegge e revoca il Presidente dell'associazione, salvo non assegni la sua nomina al Consiglio Direttivo; =====
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; =====
- c) elegge, qualora lo ritenga opportuno, e revoca, i Revisori dei Conti e l'organo di controllo; =====
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio preventivo; =====
- e) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; =====
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti che disciplinano la vita dell'associazione e le loro eventuali modifiche;
- g) decide sull'esclusione e sospensione dell'associato ai sensi del presente statuto; =====
- h) determina la quota associativa. =====

===== ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

L'assemblea straordinaria delibera: =====

- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; =====
- sulle proposte di modifica dell'atto Costitutivo e dello Statuto; =====
- su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. =====

Essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dell'intera compagine associativa sia in prima che in seconda convocazione. =====

===== ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO =====

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale, è nominato dall'Assemblea, operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali di quest'ultima, è composto da non meno di 2 (due) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro diretto ed è nominato dagli stessi consiglieri salvo non venga nominato dall'assemblea in occasione della nomina. =====

Gli amministratori devono provvedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina. =====

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno uno dei Consiglieri. =====

La data e l'ordine del giorno del consiglio sono comunicati ai soci all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. La convocazione deve avvenire almeno quattro giorni prima della data stabilita per la riunione nel caso di convocazione via mail, o tramite raccomandata almeno quindici giorni



prima. =====
 Anche in assenza di convocazione è sempre valido quando sono presenti tutti i componenti e nessuno si oppone alla discussione degli argomenti. =====
 Il voto è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti. =====
 Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. =====
 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. =====
 La determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo. =====
 Al momento della nomina è stabilito per quanto tempo lo stesso resta in carica. =====
 I suoi membri possono essere rieletti. =====
 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare per qualsiasi causa uno dei consiglieri, il consiglio nella prima riunione procede alla sua sostituzione col sistema della cooptazione, chiedendo la ratifica della nomina alla prima assemblea successiva. =====
 Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. =====
 La carica di consigliere è gratuita. =====
 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. =====
 Al Consiglio Direttivo competono in particolare: =====
 - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione; =====
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione compresa la previsione di specifici compiti e mansioni da attribuire ai Consiglieri per lo svolgimento delle attività associative; =====
 - stabilire l'importo delle quote annue di associazione; =====
 - deliberare sull'ammissione dei soci; =====
 - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; =====
 - l'approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci; =====
 - la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; =====
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; =====
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; =====
- ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi. =====

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che: =====

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e proclamare i risultati delle votazioni; =====
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale che si intende redatto nel luogo ove si trova il Presidente. =

IL PRESIDENTE =====

Il Consiglio Direttivo, nel caso non sia stato nominato dall'assemblea, nomina nel suo seno un Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e che dura in carica per l'intera durata del Consiglio. =====

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. = La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. A quest'ultimo che ha la rappresentanza legale dell'Associazione potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. =====

Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente. =====

IL VICE PRESIDENTE =====

Il vicepresidente svolge le funzioni di volta in volta richieste dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni in cui è espressamen-



te delegato. =====

IL SEGRETARIO =====

Il segretario: =====

- a) aggiorna i libri associativi in uso che non siano di competenza del presidente o del tesoriere; =====
- b) cura la stesura dei verbali del consiglio direttivo; =====
- c) riceve ed inoltra la corrispondenza e trasmette al tesoriere le lettere e i documenti contabili; =====
- d) gestisce ed è responsabile del personale di cui dovesse eventualmente avvalersi l'Associazione per prestazioni specialistiche; =====
- e) ha funzioni promozionali e organizzative e attiva tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione; =====
- f) esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. =====

Al segretario su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali: ==

- coadiuvare il Presidente ed il vice presidente; =====
- controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione; =====
- curare i rapporti con gli uffici pubblici e privati; =====
- dirigere ed organizzare le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative. =====

Esso è, inoltre, responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali. Per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza. =====

IL TESORIERE =====

Il Tesoriere: =====

- a) cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese; =====
- b) è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli; =====
- c) ha il controllo dei beni mobili ed immobili dell'Associazione; =====
- d) compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'assemblea. =====

IL COMITATO ESECUTIVO =====

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri; esso esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. I suoi membri durano in carica 4 (quattro) anni. =====

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni, si applicano, ove compatibili, le norme previste per le adunanze del Consiglio Direttivo. =====

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO =====

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto

opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. =====

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. =====

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. =====

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. =====

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. =====

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.. =====

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. =====

===== ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. =====

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

===== ART. 16 - PATRIMONIO =====

Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite: =====

- a. dal fondo di dotazione; =====
- b. dalla quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo; l'associato non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, nè può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione; =====
- c. dai contributi straordinari degli associati o di privati, donazioni e lasciti testamentari; =====
- d. dai contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività, nel rispetto degli articoli 73 e 74 del D.Lgs. n. 117/2017; =====
- e. dai contributi di organismi o istituzioni internazionali; =



f. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio nel rispetto degli articoli 6, 36, 79, 84, 86 ed 87 del D.Lgs. n. 117/2017; =====

g. da beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione; =====

h. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, consentita da norme di legge e di regolamento. ==

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede. =====

Nel rispetto del dettato dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017 il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

Fatte salve le ipotesi previste dal predetto articolo a titolo puramente esemplificativo si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: =====

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); =====

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; =====

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-

zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.117/2017; =====

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o, comunque, al limite eventualmente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. =====

L'associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. =====

===== ART. 17 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO =====

L'esercizio dell'associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

Il bilancio dell'Associazione qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro, o alla diversa cifra imposta dalla legge potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. =====

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. =====

Qualora l'associazione non sia iscritta presso il Registro delle Imprese per lo svolgimento di diverse attività secondarie e strumentali, dovrà depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. =====

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione sarà tenuta alla redazione del bilancio sociale secondo i criteri e con le procedure indicate dalla medesima norma. =====

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione degli



associati e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione. I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

===== ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI =====

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro richiesta.

Qualora l'Associazione svolga attività diverse di natura commerciale e non commerciale come definite dagli articoli 6, 36, 79, 84 ed 86 del D.Lgs. n. 117/2017, sarà tenuta al rispetto delle previsioni di legge in tema di tenuta delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 87 del medesimo decreto legislativo.

===== ART. 19 - CONVENZIONI =====

L'associazione può concludere convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

Le convenzioni con le amministrazioni pubbliche sono ammesse e regolate dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

===== ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devolu-

zione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. =====

===== ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Per le controversie tra gli associati, o tra questi e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, la decisione sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. =====

===== ART. 22 - LEGGE APPLICABILE =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 117/2017.

Napoli, via Toledo n.368 =====

24 (ventiquattro) ottobre 2022 (duemilaventidue) =====

Firmato =====

Michele Trematerra =====

Valentina Irene Poggi =====

Ludovica Poggi =====

Francesco Rosati =====

Pasquale Russiello =====

Emma Lorena Cappuccio =====

Tommaso Del Vecchio =====

Stefano Paladini Notaio (segue sigillo) =====

Copia conforme all'originale
viene rilasciata da me notaio
Stefano Paladini di Napoli in data
27 - 10 - 2022



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Stefano Paladini'. Overlaid on the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO STEFANO DI BENEDETTI' at the top and 'IN NAPOLI' at the bottom. The center of the seal features a coat of arms with a crown on top and a shield below, surrounded by decorative elements.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text suggests that organizations should implement robust systems to track and report on their operations, ensuring that all data is up-to-date and easily accessible.

2. The second section focuses on the role of leadership in fostering a culture of integrity and ethical behavior. It argues that leaders must set a clear example and communicate the organization's values consistently. By doing so, they can encourage employees to act with honesty and fairness, which ultimately leads to better performance and long-term success. The text also highlights the importance of regular communication and feedback loops to reinforce these values.

3. The third part of the document addresses the challenges of managing a diverse workforce. It notes that organizations must be sensitive to the needs and perspectives of people from different backgrounds and cultures. This requires a commitment to diversity, equity, and inclusion. The text provides several strategies for creating an inclusive environment, such as providing training and development opportunities, and ensuring that all employees have equal access to resources and opportunities.

4. The fourth section discusses the importance of innovation and continuous improvement. It states that organizations must stay ahead of the competition by constantly seeking new ideas and ways to optimize their processes. This involves encouraging a culture of experimentation and learning from failure. The text also emphasizes the need for ongoing evaluation and adjustment of strategies to ensure they remain effective in a rapidly changing market.

5. The final part of the document concludes by summarizing the key points and reiterating the importance of the discussed topics. It encourages organizations to take action on the recommendations provided and to regularly review their progress. The text ends with a call to action, urging leaders to embrace change and strive for excellence in all aspects of their organizations.